Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n.19396 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Al Presidente della V,I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge "Norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo"Reg. Gen. n. 557

Ad iniziativa dei Consiglieri Giordano, Sentiero, De Flaviis.
Depositata in data 20 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
V Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 22 OTT. 2014

IL PRESIDENTE

Mod. 4

21/X/14
Tinta Cinis

Consiglio Regionale della Campania

"Gruppo Nuovo Centrodestra"

Prot. n.38/14

Napoli lì 14/10/2014

Consiglio Regionale della Campania

Protocollo
2014/0019396/A
Data 21/10/2014

Da: CR A: SERASS

Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On Pietro Foglia

Dipartimento Segreteria
Generale Legislativa
dr. Carlo D'Orta

SEDE

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge

Si trasmette in allegato, la Proposta di Legge **"NORMA IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"** a firma dei consiglieri regionali Eduardo Giordano e Raffaele Sentiero e Ugo De Flaviis.

Il Consigliere
Eduardo Giordano

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 557

201014
vj Amenta

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

Mod. 1

Consiglio Regionale della Campania

"Gruppo Nuovo Centrodestra"

IX LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE

NORMA IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Ad iniziativa dei consiglieri:

Eduardo Giordano

Raffaele Sentiero

Ugo De Flaviis

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 557

(DE FLAVIIS)

(SENTIERO)

(GIORDANO)

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

Mod. 1

Consiglio Regionale della Campania

"Gruppo Nuovo Centrodestra"

PROPOSTA DI LEGGE

NORMA IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art.1
Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo animale-ambiente, promuove e disciplina ogni utile iniziativa per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione Campania, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), promuove il controllo del randagismo per realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre agli enti e alle associazioni di settore di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale.

Art.2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività sociali utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, utilità sociale da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
b) animali randagi: gli animali d'affezione vaganti sul territorio e che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
c) animale selvatico: ogni animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio;

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

d) animale sinantropo: ogni animale che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive a stretto contatto con l'uomo, dal quale oramai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari;
e) proprietario di un animale d'affezione: chiunque ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblIghi previsti dall 'ordinamento giuridico;
1) detentore di un animale d'affezione: colui che, nell'adempimento di un contratto, detiene l'animale per conto del proprietario;banca dati regionale anagrafe canina e felina: il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei codici dei microchips identicativi per cani, gatti e furetti;
g) prestazioni sanitarie di primo livello: tutte le attività di anagrafe, sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso erogate anche in
regime di ricovero o di day hospital rese dalle aziende sanitarie locali (AASSLL) in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;
h) prestazioni sanitarie di secondo livello: tutte le attività di diagnostica specialistica strumentale e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di day hospital rese dalle AASSLL in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;
i) maltrattamenti: la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, procurata fame o sete, gli incrudelirnenti con fruste, pesi e finimenti, gli eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, determinare condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

Art. 3
Responsabilità e doveri dei proprietari e detentori di animali d'affezione

1. I proprietari e detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza e in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
g) assicurare la rimozione delle deiezioni del proprio animale dal suolo pubblico.
2. 1 proprietari e detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le nonne di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali.
3. lI proprietario di un cane iscritto alla banca dati regionale anagrafe canina e felina di cui all'articolo 5 che per gravi motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad un caniile

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

pubblico o convenzionato.
4. il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento e definisce i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dell' animale.

Art.4
Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1991.
2. E' vietato:
a) uccidere o cagionare agli animali, per crudeltà e senza necessità, lesioni oppure sottoporli a sevizie, a comportamenti, a fatiche e a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
b) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
c) abbandonare i cani, i gatti e qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio;
d) detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;
e) impiegare i cani in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano maltrattamenti o sevizie agli animali;
f) lasciare cronicamente incustoditi gli animali d'affezione per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche;
g) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie sottoscrizioni o altre attività;
h) cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici);
i) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
j) cedere o vendere animali d'affezione ai minorenni;
k) il commercio in forma ambulante di animali d'affezione.

Art.5
Banca dati regionale anagrafe canina e felina

1. E' istituita la banca dati regionale anagrafe canina e felina, di seguito "banca dati", alla quale il proprietario, residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane, per il tramite del servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
2. L'iscrizione è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla nascita. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi, non ancora identificati e registrati, provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in anagrafe.
3. Il cane iscritto alla banca dati è identificato con microchip a nonna ISO compatibile.

4. Nella banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati segnaletici del cane e il codice del microchip assegnato.
5. L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 4. Una delle copie ditale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
6. L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'ASL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle AASSLL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 13, comma 6, lettera d). Le AASSLL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali.
7. 1 cani randagi catturati sul territorio comunale sono registrati dall'ASL a nome del sindaco del comune di cattura e, in caso di ricovero presso struttura privata convenzionata, il titolare di detta struttura risulta il detentore.
8. L'operazione di applicazione del microchip, eseguita contestualmente all'iscrizione del cane in banca dati, in qualità di atto medico veterinario è effettuato:
a) dai veterinari pubblici;
b) dai veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione.
9. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare. Se il tatuaggio risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a fare impiantare il microchip identificativo.
10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL:
a) la variazione della propria residenza o domicilio entro quindici giorni dall'evento;
b) il trasferimento di proprietà del cane entro quindici giorni dall' evento;
c) Io smarrimento del cane erro cinque giorni dall'evento;
d) il decesso del cane, entro cinque giorni dall'evento.
11. 1 servizi veterinari provvedono a registrare in banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.
12. 1 veterinari libero professionisti che intendono registrare i cani e i gatti in banca dati sono accreditati dalla Regione secondo le modalità applicative definite con deliberazione della Giunta regionale.
13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla banca dati i cani di proprietà delle forze annate e dei corpi di pubblica sicurezza.
14. 1 proprietari o detentori di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella banca dati regionale anagrafe canina e felina. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.
15. 1 gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati a cura del servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella banca dati a nome del sindaco del comune competente per territorio.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

16. E' vietata la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti:
a) non identificati e registrati secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 14;
b) di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista, accreditato dalla Regione per l'accesso alla banca dati.
17. Agli adempimenti previsti per l'istituzione e la gestione della banca dati di cui al comma i si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art.6
Competenze delle aziende sanitarie locali

1. I servizi veterinari delle AASSLL:
a) predispongono ed effettuano piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
b) promuovono e attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani vaganti e delle colonie feline registrate con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 7. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto rispettivamente dalla ASL e dal comune;
d) assicurano la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai canili nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse;
e) espletano la gestione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;
f) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;
g) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) alle quali compete la verifica della reale necessità di intervento veterinario;
h) implementano nella banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip e le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione ditali dati;
i) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli, impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione dei dati nello specifico sistema informativo regionale;
j) promuovono e partecipano a iniziative promosse da Regione, province, Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (.IZSM), comuni, comunità montane, ordini veterinari provinciali, università, enti, associazioni di categoria e associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale in materia di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite e il non abbandono.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

(DE FLAVIIS) (SENTIERO) (GIORDANO)

2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, le AASSLL attivano strutture sanitarie per l'erogazione di prestazioni di primo livello ed erogano prestazioni di secondo livello anche attraverso il ricorso al centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV).
3 La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle AASSLL rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognevoli di cure, prevedendo anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.

Art.7
Competenze dei comuni e delle comunità montane

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono:
a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili pubblici, se non gestiti dal comune, sono affidati in gestione mediante convenzione, in via prioritaria, alle associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 17 o con privati, sempre comunque, in rispetto da quanto previsto all'art. 8 comma 3,4,5,6,8 e 12.
b) a convenzionarsi con canili privati e con canili gestiti da associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 17, se il comune è sprovvisto di canile municipale. Le strutture convenzionate dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3, 4, 5, 6, 8 e 11.
c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nelle strutture municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AASSLL;
d) a garantire le condizioni per la degenza dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g);
e) ad aggiornare i servizi veterinari delle AASSLL sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti;
f) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati;
g) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato), in materia di protezione degli animali;
h) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSLL. territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina.
i) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.
2. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

(DE FLAVIIS) (SENTINERO) (GIORDANO)

Art.8
Canili municipali e canili privati

1. La Regione, d'intesa con province e comuni, promuove la realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti.
2. Il dimensionamento e il numero di canili municipali è rapportato alla popolazione di cani presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti.
3. La realizzazione e la riqualificazione dei canili municipali tiene conto delle seguenti caratteristiche tecniche:
a) un reparto contumaciale isolato, dotato di un numero di box singoli pari al 10 per cento del numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata, distinto in due aree nettamente separate e destinate una, alla quarantena dei cani in arrivo, l'altra, all'isolamento di quelli ammalati;
b) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
c) un apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti, spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto;
d) i box che accolgono un solo animale prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area totale di:
1) 2 metri quadrati per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi);
2) 3,5 metri quadrati per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 8 chilogrammi);
3) 4,5 metri quadrati per cane di taglia grande (cani di peso non superiore a 15 chilogrammi);
4) 6 metri quadrati per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 chilogrammi);
e) i box che accolgono più animali rispettano le misure di cui alla lettera d) a seconda del numero e del tipo dei animali ivi ospitati.
4. I locali del canile hanno pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, nonché pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, con spigoli e angoli arrotondati.
5. I box di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono facilmente lavabili e disinfettabili, hanno un adeguato sistema di drenaggio delle acque e delle deiezioni e sono realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche, quelle di ventilazione e areazione, nonché box riscaldati in una percentuale minima del 20%
6. I Comuni, nell'affidamento del servizio di custodia dei cani randagi, se non per condizioni straordinarie, devono preferire strutture insistenti sul proprio territorio o sul territorio provinciale non trasferendo mai i cani fuori la regione di competenza, salvo condizioni di carattere straordinario, inoltre, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire livelli minimi per la loro tutela e benessere e non devono basarsi unicamente sulla procedura del massimo ribasso, ma di quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.lgs 163/06 art. 83 ed inoltre devono tenere conto e valutare la qualità dei servizi, di eventuali certificazioni qualitative a supporto di essa e premiare azioni finalizzate alla permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture. In particolare sono tenuti a dare priorità alle strutture che:
a) si avvalgano e comprovino la collaborazione di associazioni riconosciute.
b) dimostrino e comprovino, con piani, programmi ed iniziative, di incentivare le adozioni;

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

(DEFLAVIIS) (SENTIEL) (GIORDANO)

c) siano in grado di dare un servizio, agli Enti che hanno affidato servizi di custodia e quelli preposti ai controlli, di accesso ai dati relativi agli animali ospitati, 24/24
d) garantiscano aree riscaldate per almeno il 20%
e) la mortalità, salvo cause non imputabili, non superi il 13% delle presenze.
f) abbiano personale formato con competenze inerenti l'attività svolta.
g) garantiscano apertura della struttura, ai fini di adozioni, tutti i giorni comprese 4 ore di un festivo o prefestivo. E' previsto un solo giorno di chiusura salvo intervenute condizioni straordinarie.
h) adotti misure e protocolli che garantiscano, nella gestione, la salvaguardia dell'ambiente;
7. La progettazione, oltre le specifiche tecniche, tiene conto delle necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti anche attraverso la previsione di aree di comune utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei box nonché di ricoveri multipli per animali in gruppo, tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani.
8. I canili privati e non, possiedono le caratteristiche tecniche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 8 e 11. Queste sono applicabili, ad esclusione di quelle di cui al comma 3 lettera d), anche nel caso di canili sedi di attività di commercio di animali da compagnia conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) recepito dalla Giunta regionale della Campania con la deliberazione 12 maggio 2006, n. 593.
9. il titolare del canile privato, ancorché gestito da associazione protezionistica iscritta all'albo regionale, affida la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista che si fa carico della gestione sanitaria dello stesso.
10. Le strutture adibite al ricovero temporaneo o permanente di cani sono fornite di apposito registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente, che contiene almeno le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane.
11. I cani ricoverati nei canili municipali, nei canili privati, convenzionati, gestiti da associazioni protezionistiche sono identificati con microchip e iscritti nella banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Per ogni cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero.
12. La ricettività massima di ogni struttura pubblica o privata, ossia il numero massimo di animali che può ospitare, non può superare le 350 unità. Dall'entrata in vigore della presente legge le strutture già esistenti opereranno ad esaurimento. L 'autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
13. Le strutture di cui al comma 3, 4, 5, 6 e 7 sono fornite di personale per il governo degli animali in numero adeguato e dotato di esperienza sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere. Per ogni struttura è obbligatoria la figura dell'addestratore/educatore cinofilo abilitato ai sensi del D.M. 6352 del 21/03/2011 ed iscritto nell'albo degli addestratori affinché operi nella socializzazione intra ed interspecifica finalizzata all'incentivo e successo delle adozioni.

(DE FLAVIIS) (SENTIERO) GIORDANO

14. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, i privati le associazioni di settore , volontariato e protezionistiche presentano alle AASSLL territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento dei canili alle indicazioni previste dal presente articolo. Il termine ultimo dei lavori di adeguamento avviene entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.9
Controllo del randagismo

1. Il cane vagante, una volta catturato, è ospitato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati e restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 5 oppure non identificato, ma riconosciuto dal proprietario, previo pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile.
2. Il cane randagio, catturato a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, è ricoverato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati. Il servizio veterinario dell'ASL competente sul luogo di cattura provvede all'applicazione del microchip, alla sterilizzazione e alla registrazione in anagrafe in carico al comune ove il cane è stato catturato.
3. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche che dispongono di un ricovero autorizzato con l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5. Trascorsi sessanta giorni dalla cattura i cani possono essere destinati all'adozione.
4. Gli animali dei rifugi municipali, dei canili privati convenzionati con i comuni, dei canili privati gestiti da associazioni protezionistiche, ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti che ne assicurano la destinazione in una famiglia, sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione.
5. E' istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento.

Art.10
Cani di quartiere

1. Se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e dall'articolo 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere sono accertate dal servizio veterinario dell'ASL, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 17, al sindaco competente che riconosce i cani idonei e ne informa la cittadinanza.
3. I cani di quartiere sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani di quartiere sono iscritti nella banca dati a nome del comune di appartenenza.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

(DE FLAVIIS) (SENTIENTI) (GIORDANO)

Art.11
Adozioni

1) In nessun caso i cani vaganti o presenti nelle strutture o i gatti presenti nelle colonie feline possono essere ceduti a Paesi la cui normativa sui maltrattamenti degli animali di affezione e sul loro utilizzo per finalità di sperimentazione scientifica contrasta con la legislazione italiana.
Il divieto è esteso anche ai Paesi che non dispongono di un'anagrafe canina e felina obbligatoria.
2. Le adozioni dei cani dalle strutture pubbliche e private possono avere solo la finalità di trasferimento definitivo in una famiglia. E' vietata in qualsiasi forma l' adozione finalizzata a stalli o trasferimenti in altre strutture di transito.

Art.12
Protezione dei gatti in libertà

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle istituzioni.
2. E' vietato a chiunque maltrattare o spostare dai luoghi dove abitualmente essi vivono i singoli gatti o le colonie feline in libertà.
3. Le colonie feline sono censite e monitorate dai servizi veterinari delle AASSLL anche per attuare eventuali piani di contenimento delle nascite mediante programmi di sterilizzazioni predisposti dal sindaco.
4. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL, anche con medici veterinari convenzionati, in attuazione dei piani di cui al comma 3. I gatti sterilizzati sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in banca dati e intestati al sindaco del comune di cattura.
5. I gatti in libertà sono soppressi solo nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1.

6. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'articolo 17, cui compete in occasione dei piani di sterilizzazione l'onere di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e di rimetterli nella colonia di provenienza. I privati cittadini e le associazioni che ai sensi del presente comma gestiscono colonie di gatti sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza avvalendosi dell'opera di medici veterinari, nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

Art. 13
Trasporto e vendita di animali d'affezione

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, avviene in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

3: A ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale.
4. Sono considerate forme di sofferenza anche:
a) la privazione di cibo o di acqua;
b) la reclusione in ambienti troppo ristretti;
c) la ventilazione inadeguata;
d) l'esposizione alle intemperie;
e) la costrizione in ambienti non igienici.
5. E' fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita se si determina almeno una delle condizioni di cui al comma 4.
6. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di:
a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip;
b) tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali presso l'esercizio o l'allevamento e renderlo disponibile al controllo degli organi predisposti;
c) vendere o cedere gli animali previa certificazione di buona salute, valida cinque giorni, rilasciata da un medico veterinario;
d) vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in banca dati;
e) effettuare, in conformità all'articolo 5, comma 10, la dovuta comunicazione di passaggio di proprietà, entro quindici giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio.
7. L'eventuale vendita di animali privi dell'attestato di cui alla lettera c) del comma 6 è causa di annullamento del contratto con restituzione delle somme percepite.
8. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento, alla pre-registrazione dei cani e gatti in arrivo nella banca dati.

Art. 14
Educazione e formazione

1) La Regione e le province promuovono, in collaborazione con le AASSLL, l'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, gli enti e le associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto e alla protezione degli animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.
3. La Regione attua entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le AASSLL, con le università degli studi, l'istituto zoo profilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali le associazioni di categoria , nonché con le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AASSLL e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Art. 15
Contributi regionali

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

i. La Regione eroga ai comuni singoli o associati e alle comunità montane, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.
2. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 7, comma 1, contributi finalizzati ad attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché al risanamento e alla costruzione dei rifugi municipali, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede con:
a) quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 281 del 1991, istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
b) fondi regionali.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna provincia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono comuni, comunità montane e ASL competenti per territorio.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 16
Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge, i comuni, singoli o associati e le comunità montane, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato).
2. Le guardie zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione e secondo programmazione redatta dai servizi veterinari delle AASSLL.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di categoria e delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 17, per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente.
4. I volontari che aspirano alla qualifica di guardia zoofila sono in possesso di un attestato di partecipazione a un corso di formazione organizzato dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 3.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile.

(AR FDAVIIP) (SEATIMEO I/Ciont...)

Art.17
Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni per la protezione degli animali.
2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono quelle costituite con atto pubblico e che operano nella Regione da almeno tre anni.
3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche di cui al comma 1 e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum déll'associazione che documenti l'attività svolta, certificata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti per sede di attività.
4. Ciascuna associazione presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, alla Regione per il tramite della ASL competente sulla sede legale, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario della ASL. In assenza di attività l'associazione è cancellata dall'albo regionale.
5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
6. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

Art.18
Manifestazioni popolari

1. I comuni autorizzano lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competenti solo se:
a) la pista delle corse è ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara è delimitato con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Art. 19
Tecniche di pet-therapy e cimiteri

1. Le strutture da dedicare alle attività pet-therapy e attività di utilità sociale sono dotate di idonei spazi ed aree da destinare agli animali. L'attivazione delle attività di pettherapy e attività di utilità sociale è soggetta a comunicazione al servizio veterinario dell'ASL che valuta l'idoneità della struttura in relazione alle specie animali da utilizzare.
2. In caso di impiego di un numero di animali superiore alle cinque unità, la struttura dedicata alle attività di pet-therapy e attività di utilità sociale è soggetta ad autorizzazione sanitaria del comune ove insiste la struttura ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

3. La realizzazione di cimiteri per animali da compagnia è svolta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Lo smaltimento delle carcasse provenienti dalle strutture pubbliche o private nonché quelli di cui all'art. 6 comma 1 lettera i), vanno smaltite solo ed esclusivamente mediante incenerimento ai sensi del REG. CE 1069/2009.
4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali da compagnia.

Art. 20
Sanzioni e ammende

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
b) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a g) e da i) a k), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
c) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, 2 e 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
d) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 16, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
e) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti per sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5M00,00 a euro 30.000,00;
1) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e all'articolo 13, comma 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
g) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 5 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle AASSLL e acquisiti in appositi capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.

Art.21
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AASSLL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma i sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

(DEFLAVIS) (SENTIERO) (GIORDANO)

Art. 22
Commissione per i diritti animali

1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è istituita la Commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente Legge.
2. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla sanità con funzioni di segretario;
c) da un medico veterinario del Settore veterinario regionale;
d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio presso le AA.SS.LL. della Regione Campania;
e) da due medici veterinari Libero Professionisti designati collegialmente dagli Ordini Provinciali dei medici veterinari;
f) da un rappresentante di associazione di settore e/o sindacale, da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezioniste o animaliste, scelti a rotazione fra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 16;
g) da un etologo.
h) da un Medico Veterinario comportamentalista;
3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni.
4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno quattro volte all'anno.

Art. 23
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione triennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in terna di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

Art. 24
Abrogazioni

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

Art. 25
Copertura finanziaria

I. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie iscritte nella missione 13 (tutela della salute), programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Capitolo 7620 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge 14.8.91, N. 281) e programma i (servizio sanitario regionale — finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Capitolo 7621 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo — Legge regionale 24 novembre 2001, n. 16).

Art.26
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

Consiglio Regionale della Campania

"Gruppo Nuovo Centrodestra"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art,1
Oggetto e finalità

L' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 ed una serie di norme intervenute dopo la legge Regionale del 2001 in materia di animali di affezione e randagismo , sanciscono una serie di principi che rendono necessaria la realizzazione sul territorio di un corretto rapporto uomo/animale/ambiente tenendo conto di un palese cambio del registro culturale generale sugli animali di affezione e di quanto sia necessario indirizzare risorse e principi che vanno nella direzione della valorizzazione degli animali . La collaborazione di cui al comma 3, affinchè siano rappresentati tutti gli attori della filiera di settore, oltre ai veterinari liberi professionisti e le organizzazioni regionali che li rappresentano, comprende, enti ed associazioni di settore, volontariato, protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte in eventuali appositi albi.

Art.2
Definizioni

L'art. 2 è l'elenco delle definizioni che uniformano il significato di:
• animale d'affezione o di compagnia, in linea con il DPCM 28 febbraio 2003 recepito con la DGPR 593/06,
• animale randagio, selvatico e sinantropo
• proprietario e detentore di animale d'affezione
• Banca Dati Regionale Anagrafe Canina e Felina (BDR), quale sistema informativo on line della Regione Campania per la registrazione dei codici dei microchip identificativi per cani, gatti e furetti prestazioni del Servizio Veterinario Pubblico delle AASSLL in favore degli animali senza padrone distinte in I e II livello in relazione alla loro specifica complessità. Nell'elenco sono compresi anche animali che svolgono attività di utilità sociale, da pet-therapy, vista il loro già profuso utilizzo nel settore quali soccorso, ricerca (specifica e non, supporto ad attività di P.G. ecc.), cani d'ausilio (disabilità visiva, uditiva, motoria, autismo, alert ecc.) cani per la diagnostica.

Art. 3
L'art. 3 definisce la responsabilità ed i doveri dei proprietari e detentori di animali d'affezione

(DE FLAVIIS) (SENTIERO) (GIORDANO)

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

Art.4

l'art. 4 è l'adeguamento ai contenuti dell'Accordo Stato/Regioni del 6/2/2003, già recepito con la DGPR 593/06.

Art.5

L'art. 5, che prevede e regolamenta l'anagrafe canina e felina, è conforme ai contenuti del DPCM del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003) e del recente Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013. Nello specifico è stabilita l'identificazione dei cani e dei gatti mediante l'inserimento del microchip, per il tramite del Sevizio Veterinario della ASL, nella BDR informatizzata, oramai già in uso in Regione Campania da diversi anni.
L'obbligo dell'iscrizione in anagrafe del cane da parte del proprietario, è confermato nei 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane; l'obbligo di apposizione del microchip è esteso anche ad i cani con tatuaggio o microchip illeggibile.
L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'ASL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle AASSLL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 12, comma 6, lettera d). Le AASSLL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali. Viene specificato, altresì, che l'applicazione del microchip ai cani randagi, catturati sul territorio comunale, continua a permanere gratuita.
in sostanza, fatta eccezione dei rari casi di cessione di cani da privato a privato, il costo dell'applicazione del microchip resta a carico esclusivamente dell'operatore commerciale che, prima della vendita, è tenuto ad identificare i cani e registrarli nella BDR.
Di nuova introduzione è l'opportunità di implementare la BDR anche per i Veterinari liberi professionisti, che sono accreditati dalla Regione secondo modalità applicative da definire con successiva delibera di Giunta regionale.
I proprietari o detentori di gatti e/o furetti possono, su base volontaria ed a pagamento, richiedere l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella BDR.
Di nuova introduzione è l'obbligo, gratuito presso i Servizi Veterinari, di identificazione con microchip, all'atto della sterilizzazione, dei gatti appartenenti alle colonie feline censite, con contestuale registrazione nella Banca Dati Regionale on line dell' Anagrafe Felina, a nome del Sindaco del Comune competente per territorio di provenienza.
Viene introdotto il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati in BDR, nonché di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione per l'accesso alla BDR, recependo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

(DE FLAVIIS) (SBRIZZO) (CIORNANO)

Art.6

L'art. 6, disciplina le competenze delle Aziende Sanitarie Locali in materia di prevenzione del randagismo e di soccorso agli animali senza padrone e prevede, ad integrazione di quanto stabilito dal testo vigente, che le AASSLL attivano strutture sanitarie per l'erogazione delle prestazioni di I livello, mentre per le prestazioni di II livello è previsto anche il ricorso al Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria istituito con DPGR n. 1940 del 30 dicembre 2009.
E, inoltre, rinviata a successiva delibera di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni di soccorso che le AASSLL devono rendere in favore degli animali senza padrone, anche attraverso il ricorso a collaborazioni interaziendali.
Viene, altresì, resa obbligatoria la verifica di eventuali contrassegni identificativi (tatuaggio o microchip) nelle carcasse di animali d'affezione trovate sulla pubblica via, nonché l'accertamento delle cause relative di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici e contestuale registrazione dei dati, ai fini epidemiologici, nello specifico sistema informativo regionale on line.
E' abolito il punto 2 dell'art. 5 del testo normativo vigente, che prevede l'organizzazione di piani di sterilizzazioni a carico delle AASSLL. infatti, la Legge Finànziaria dello Stato relativa al 2007, all'art. 829, ha stabilito che detti piani sono predisposti dai comuni ed attuati dalle AASSLL nelle cui competenze rientra la sterilizzazione dei cani senza padrone.
Il d.d.l prevede che le AA.SS.LL assicurano la sterilizzazione e la degenza postoperatoria dei cani senza padrone prima dell'inoltro ai canili, nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse.
Sono state, inoltre, individuate anche le Università degli Studi e l'istituto Zooprofilattico Sperimentale tra gli Enti che promuovono o partecipano ad iniziative in materia di informazione ed educazione per la prevenzione del randagismo oltre alle associazioni di settore ed enti o associazioni iscritte in albi regionali dove previsto.

Art.7
Competenze dei comuni e delle comunità montane

L'art. 7 disciplina le competenze dei comuni e delle comunità montane ed è stato integrato anche tenendo conto dell'orientamento adottato dalla maggior parte delle amministrazioni degli Enti Locali regionali, che hanno optato nel corso degli ultimi anni prevalentemente per le convenzioni con rifugi privati in alternativa alla costruzione o alla riattazione dei canili pubblici. E' prevista, quindi, la possibilità per i comuni di convenzionarsi con canili privati che, tuttavia, devono possedere tutte le caratteristiche tecnico-strutturali previste per i rifugi pubblici di cui all. art.8 comma 3,4,5,6,8 e 12.
E'stato eliminato l'obbligo per i rifugi di nuova costruzione di assolvere alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, essendo il canile sanitario una struttura di competenza delle AASSLL. infatti, queste ultime devono assicurare l'esecuzione delle sterilizzazioni e la degenza postoperatoria sia dei cani randagi, prima dell'inoltro ai rifugi municipali, che dei gatti liberi delle colonie, prima della reimmissione nelle stesse. Inoltre tutte le strutture adibite a canile, rifugio ecc. dovranno, da chiunque siano gestite, possedere tutte le caratteristiche tecniche di cui all'art. 8 comma 3,4,5,6,8 e 12

E' stato anche stabilito che i canili pubblici, se non gestiti dal comune, sono gestiti mediante convenzione, in via prioritaria, con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, o con privati, ma sempre e comunque in rispetto di quanto previsto all'art. 8 comma 3,4,5,6,8 e 12 al fine di consolidare il principio che uniformi la concezione di gestione dei cani
In linea con la normativa nazionale, è previsto l'obbligo per i Comuni di dotare la Polizia Municipale di lettori per microchip, per consentire al personale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.
I comuni, inoltre, di concerto con i Servizi Veterinari delle AASSLL, definiscono la programmazione delle attività di cattura e di sterilizzazione dei cani vaganti sulla base della recettività delle strutture di ricovero interne o convenzionate. Ai comuni compete anche assicurare la degenza di cani e gatti senza padrone soccorsi dall'ASL e la promozione di campagne di censimento dei cani dei gatti di proprietà, al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina e combatterne, di conseguenza, l'abbandono.

Art.8
Canili municipali e canili privati

L'art. 8 disciplina i requisiti dei canili sia pubblici che privati. In particolare detta le regole, scarne nella legge vigente, della gestione dei cani per consolidare il principio che uniformi la concezione di gestione dei cani che prescinde da chi la effettua. Infatti, ad esclusione delle strutture dedite alle attività di commercio di animali da compagnia, per le quali sono previsti requisiti specifici indicati nel richiamato DPCM del 28/02/03, i rifugi privati o gestiti da associazioni, devono essere in possesso delle medesime caratteristiche tecnico strutturali previste per i canili pubblici. Una modifica introdotta dal d.d.l. riguarda l'ampiezza del reparto contumaciale che viene rapportata alla capienza massima di cani per cui la struttura è autorizzata e non più, quindi, alla quadratura totale dell'area edificata del canile. I Comuni, nell'affidamento del servizio di custodia dei cani randagi, se non per condizioni straordinarie, devono preferire strutture insistenti sul proprio territorio o sul territorio provinciale non trasferendo mai i cani fuori la regione di competenza, salvo condizioni di carattere straordinario, inoltre, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire livelli minimi per la loro tutela e benessere e non devono basarsi unicamente sulla procedura del massimo ribasso, ma di quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.lgs 163/06 art. 83 ed inoltre devono tenere conto e valutare la qualità dei servizi, di eventuali certificazioni qualitative a supporto di essa e premiare azioni finalizzate alla permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture. In particolare, tenuto conto che la precedente legge nulla prevedeva sulla gestione dei cani concentrandosi sulla parte strutturale dei canili e rifugi, sono tenuti a valutare la gestione dei cani su una serie di parametri, azioni, procedure ed interventi che comprovino la competenza nella gestione e nelle iniziative finalizzate all'incentivo delle adozioni. E' opportuno, tenuto conto della produzione di rifiuti di tipologie diverse tra cui speciali e pericolosi, che la gestione abbia particolari attenzioni nella salvaguardia ambientale e comprovi iniziative e protocolli a tutela di essa. In relazione alla mortalità, la stessa va considerata come parametro di valutazione in quanto definisce un attenta e buona gestione degli animali da assistere.

(SENTIERO) (DE FLAVIIS) (GIORDANO)

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

Nei canili, pubblici o privati, è previsto l'obbligo della presenza di un ambulatorio veterinario autorizzato a norma di legge superando, quindi, il concetto di medicheria indicata nel testo vigente nonché di box riscaldati in una percentuale minima del 20% necessaria ad animali ospitati con patologie che necessitano di particolari condizioni climatiche controllate. I titolari o gestori di canili pubblici o privati, devono assicurare agli enti convenzionati ed alle ASL un sistema di accesso ai dati dei cani ospitati 24/24 ai fini della trasparenza, e per incentivare le adozioni, l' apertura della struttura tutti i giorni feriali comprese 4 ore di un festivo o pre festivo.
Affinchè ci sia un ottimale condizione di assistenza che garantisca il benessere degli animali, è opportuno e necessario limitare le presenze eccessive nelle strutture , definendo il limite in 350 unità, prevedendo che le strutture esistenti ed in in eccesso vadano ad esaurimento. Bisogna tener conto che il canile deve dare un servizio che non si può limitare al solo vitto ed assistenza sanitaria. Il numero elevato di cani non potrebbe mai consentire un assistenza educativa e di recupero dei cani con problematiche di stress, fobie, aggressività che inciderebbero sul grado di adottabilità e sulle condizioni minime di convivenza in una famigli che deve essere garantita da un equilibrio minimo per un rapporto intra ed interspecifico, pertanto è necessario che in tutte le strutture sia prevista la figura obbligatoria di un addestratore/educatore riconosciuto il quale effettui e strutturi percorsi formativi, di recupero ed assistenza informativa agli aspiranti adottanti. In ottica occupazionale questo creerebbe, il giorno dopo l'approvazione della legge, un incremento dell'occupazione in un numero minimo uguale ai canili presenti nella regione. In ordine al limite delle 350 unità si rappresenta che già molte regioni italiane (Puglia -art. 44 della L. R. n.4 del 25/02/2010; Lazio - Delibera n. 43 del 29/01/2010 Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo. Lombardia - Art. 8 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 20/07/2006 , ecc.) hanno legiferato in merito, stabilendo tra l'altro il divieto di trasferimento dei cani fuori Regione in ordine al servizio di custodia.
Tutte le strutture private e non devono farsi carico della gestione sanitaria dei cani ricoverati, individuando una direzione sanitaria, affidata ad un medico veterinario.
E' previsto che tutti i canili devono essere dotati di un registro di carico scarico vidimato dalla ASL sul quale sono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati; inoltre tutti i cani ricoverati devono essere identificati con microchip all'atto dell'ingresso al canile ed iscritti nella BDR con le modalità indicate all'art. 4. Il d.d.l. prevede per i canili pubblici e privati una fase di transizione della durata di 12 mesi dalla pubblicazione della norma per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla stessa.

Art.9
Controllo del randagismo

All'art 9, che tratta del controllo del randagismo, è stato precisato che l'obbligo della sterilizzazione prima della cessione, riguarda tutti i cani ceduti non solo dai canili pubblici ma anche dai canili privati convenzionati e dai canili privati gestiti da associazioni protezionistiche a privati cittadini o associazioni richiedenti.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

Art.10
Cani di quartiere

L'art. 10 tratta del cane di quartiere, e nel testo modificato l'onere della gestione e della responsabilità dello stesso, attualmente a carico delle associazioni proponenti, viene attribuito al comune di appartenenza.
1. Se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e dall'articolo 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere sono accertate dal servizio veterinario dell'ASL, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 17, al sindaco competente che riconosce i cani idonei e ne informa la cittadinanza.
3. I cani di quartiere sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani di quartiere sono iscritti nella banca dati a nome del comune di appartenenza.

Art.11
Adozioni

L'art. 11 tratta la necessità di vietare la cessione dei cani in paesi dove non esistono condizioni di reciprocità o intenti condivisi e garanzie sulla rintracciabilità degli animali. Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, si occupa esclusivamente degli aspetti sanitari legati al trasporto, non stabilisce garanzie sufficienti per l'effettiva tutela degli animali ed è talvolta utilizzato per dissimulare fraudolentemente movimenti commerciali di animali da compagnia. La direttiva ministeriale attuativa del citato regolamento stabilisce che « per ogni movimentazione le associazioni, ONLUS o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali devono fare, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla partenza degli animali, una comunicazione all'ASL territorialmente competente, specificando le generalità dell'associazione ricevente e del privato cittadino che adotterà l'animale, il numero del relativo microchip e del passaporto comunitario »; tale indicazione appare difficilmente applicabile nei Paesi dove non esiste l'anagrafe canina obbligatoria. Quando un Paese estero è privo di un'anagrafe obbligatoria, appare impossibile, una volta che l'animale abbia varcato la frontiera, mantenere alcuna tracciabilità e il tentativo, posto in essere nel 2011, dal Ministero della salute, di ipotizzare una strategia comune per accertare la destinazione finale, non ha trovato alcun riscontro positivo da parte di Germania,
Svizzera, Austria e Svezia. Lo straordinario numero di animali richiesti in adozione ogni anno, e da molti anni a questa parte, da alcuni di questi Paesi, dà luogo a inquietanti ipotesi. Da tempo associazioni animaliste e singoli si battono e denunciano, richiedendo attenzione e interventi su quello che appare un controsenso teso ad alimentare oscuri traffici. In numerose circostanze, infatti, quando vi è stato l'intervento delle autorità competenti, o sono state avviate indagini, si sono riscontrate clamorose anomalie: falsi adottanti, maltrattamenti e numerosi altri illeciti. Lo stesso sistema di staffette per le adozioni all'interno del territorio italiano, pratica spesso mossa da un

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

generoso impegno volontario ma altrettanto spesso di discutibile natura, è del tutto incontrollato e di dimensioni abnormi. Le condizioni di viaggio, il numero di animali trasportati, l'opportunità di trasbordarli da una regione all'altra, rendendoli tra l'altro assai difficilmente recuperabili in caso di smarrimento da parte di proprietari privati, non presentano le adeguate garanzie di tutela per il benessere e per l'incolumità dei medesimi. Per quanto riguarda i trasporti all'estero, innumerevoli volte sono stati individuati e fermati mezzi carichi di gabbie contenenti animali sedati o in condizione di grande sofferenza, molti dei quali deceduti dopo i sequestri. Troppo spesso la mancanza di chiarezza e omogeneità del combinato disposto del quadro normativo europeo e nazionale è utilizzata per dare una parvenza di legalità a un vero e proprio traffico commerciale di animali, in pieno contrasto con
la normativa vigente. In particolare i gatti, non essendo censiti in alcun Paese, sono particolarmente indifesi e la loro agevole « movimentazione » li rende particolarmente esposti a ogni tipo di rischio. Per tali ragioni, e partendo dal principio che l'adozione è e deve essere un atto cosciente, per impedire la tratta degli animali randagi spesso utilizzati per finalità di sperimentazione animale, occorre regolamentare in modo chiaro le adozioni, consentendo le stesse solo se hanno la destinazione finale di una famiglia vietando una immotivata movimentazione tra stalli, staffette, ecc. che recano agli animali, oltre che violenza, una serie di danni comportamentali che nulla hanno a che fare con la finalità dell'adozione ed il benessere degli animali.

Art.12
Protezione dei gatti in libertà

All'art. 11, che tratta di protezione dei gatti in libertà, è confermato il divieto di spostamento dei gatti liberi dal loro habitat naturale e viene attribuito ai tutori della colonia l'onere della corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della stessa. E' stato inserito, altresì, l'obbligo del censimento e del monitoraggio a cura dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. delle colonie feline anche al fine di valutare e, conseguentemente, attuare eventuali piani di contenimento delle nascite a mezzo di sterilizzazioni.

Art. 13
Trasporto e vendita di animali d'affezione

Nell'art. 12, che tratta di trasporto e vendita di animali d'affezione, è stato chiarito che gli obblighi previsti per i possessori di cani e gatti a scopo di commercio sono estesi anche alla vendita all'ingrosso; inoltre, è stato inserito nel nuovo testo l'obbligo per gli allevatori ed i possessori di cani e gatti a scopo commerciale del possesso di idoneo sistema per la lettura dei microchip al fine di non incorrere in errori all'atto della vendita. Ciò consegue all'obbligo di vendita o cessione di cani ed i gatti, compresi i casi di cuccioli di età inferiore ai 2 mesi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 comma 16, soltanto se identificati e registrati nella banca dati regionale on lune della anagrafe canina e felina della Regione Campania.
Gli animali in commercio sono venduti previo rilascio di certificazione veterinaria di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante ha l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

L'articolo prevéde, inoltre, il divieto del commercio ambulante degli animali d'affezione e, per i commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione UVAC per gli scambi intracomunitari, prevede uno specifico accreditamento per la pre-registrazione degli animali in arrivo nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina on line.

Art. 14
Educazione e formazione

L'art. 13 disciplina le competenze e gli obiettivi delle attività di educazione in materia di benessere degli animali d'affezione ed al rapporto uomo-animale-ambiente, nonché le attività di formazione rivolte al personale dei servizi veterinari delle AASSLL ed al personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti e sarà svolta in collaborazione con AASSLL, Ist. Zooprofilattico Sp. Del Mezzogiorno , Ordini professionali , associazioni di categoria ed associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo.

Art. 15
Contributi regionali

L'art. 14 definisce modalità, priorità e criteri per l'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati all'attuazione della legge. 11 testo del d.d.l. non presenta modifiche al testo vigente se non l'elencazione delle priorità ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.

Art. 16
Guardie zoofile

Con l'art. 15 sono stati definite le funzioni ed i poteri delle guardie zoofile volontarie addette alla vigilanza della legge. A tali adempimenti, oltre le guardie zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 (ex guardie ENPA), sono addette le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle associazioni di categoria nonché da associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 16, nel limite massimo del 10% degli iscritti ed a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione previsto dall'art. 12 comma 4. Le altre figure individuate nel testo vigente sono state eliminate.

Art.17
Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

All'art. 16, che istituisce l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, è stato modificato da uno a tre il numero degli anni di operatività delle associazioni quale requisito per l'iscrizione all'Albo Regionale. E' stata introdotta, inoltre, la cancellazione automatica dell'associazione dall'Albo in assenza di rendicontazione annuale delle attività svolte da inoltrare a

cura della stessa alla Regione per il tramite della ASL territorialmente competente.

Art.18
Manifestazioni popolari

L'art. 17, non presente nel testo vigente, stabilisce le modalità di autorizzazione per lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, definendo i requisiti delle aree ad esse destinate. E' stato integrato il testo della legge vigente con quanto stabilito sull'argomento dall'Accordo Stato Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy deI 6 febbraio 2003 già recepito in Regione Campania con DGPR 593/06.

Art. 19
Tecniche di pet-therapy e cimiteri

L'art. 18, che tratta di pet-therapy e di tutte le attività di utilità sociale e dei cimiteri per animali da compagnia, viene anche per tale materia integrato il testo vigente con quanto stabilito dal citato Accordo Stato/Regioni del 6 febbraio 2003. Inoltre relativamente allo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti nelle strutture o ritrovate per strada non si può rischiare che esse possano essere smaltite nel ciclo della trasformazione anche se sempre ai sensi del REG. CE 1069 ex 1774/2006. Solo l'obbligo di conferimento presso impianto di incenerimento autorizzato ai sensi del REG. CE 1069 ex 1774/2006 garantisce un definitivo smaltimento senza alcun rischio di interpretazioni finalizza all'immissione di materiale nel ciclo della trasformazione

Art. 20
Sanzioni e ammende

All'art. 19 sono state aggiornate le sanzioni ed è stato definito che i relativi importi sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività previste dalla legge.

Art.21
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti

Con l'art. 20 viene riproposto l'indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi e/o inselvatichiti nella formulazione originaria.

Art. 22
Commissione diritti animali

I compiti della commissione Diritti animali restano immutati con la vigente legge con l'aggiunta di un medico Veterinario Comportamentalista e rappresentanti di associazioni di categoria a cui non si fa alcun riferimento nel testo vigente della norma, e che potrebbero contribuire all'attuazione della legge . In ordine al medico Veterinario Comportamentalista, esso è una figura necessaria tenuto conto che la presente proposta è concentrata molto sulle modalità di gestione dei cani nei canili e dell'auspicabilità di progetti di recupero e rieducazione di cani randagi ospitati nelle strutture.

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

Relativamente alla rappresentanza del settore, non è pensabile che non sia rappresentato chi opera nell'ambito della gestione delle strutture private, in quanto occupano un ruolo rilevante soprattutto nell'ambito di forza lavoro occupata.

Art. 23
Clausola valutativa

Con l'art. 21 si è introdotta la "clausola valutativa" che prevede una relazione trimestrale della Giunta regionale al Consiglio regionale relativa allo stato di attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione. Tale articolo ha di fatto svuotato di competenze la commissione prevista dal testo vigente rientrando nell'ambito delle funzioni delle Commissioni consiliari il confronto con le parti interessate.

Art. 24
Abrogazioni

All'art. 24 prevede l'abrogazione della Legge Regionale del 24 novembre 2001, n. 16.

Art. 25
Copertura finanziaria

Art.26
Entrata in vigore

(DEFLAUTIS)

(SENTIERO) (GIORDANO)

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463

Consiglio Regionale della Campania

"Gruppo Nuovo Centrodestra"

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di Legge non comporta alcun aumento di spesa per il bilancio Regionale.
La copertura finanziaria della proposta di legge resta quella assicurata nel bilancio regionale per l'attuazione della vigente L.R. n. 16/2001, non prevedendo oneri aggiuntivi rispetto alla norma che si va ad abrogare

(DE FLAVIIS)

(SENTIERO) (GIORMANO)

Tel. 081/7783445/3231
Fax 081/7783463